



COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N° 1742 del 21/07/2022 Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DI PARERE LEGALE IN ORDINE ALLE QUESTIONI RELATIVE AI FALLIMENTI DICHIARATI DAL TRIBUNALE DI CATANIA CON SENTENZE N. 248/2021 E N. 41/2022 E AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI PREVISTI NELLA CONVENZIONE REP. N. 230/2016

UFFICIO PROPONENTE - Proposta N.: 2051

Settore: 02 SETTORE - AFFARI LEGALI

Servizio Proponente 02 SETTORE - AFFARI LEGALI

Registrata il 21/07/2022 al N° 31 del Registro di Settore

Data: 21/07/2022

Responsabile del Procedimento

avv. Maria Concetta Cascone

PARERE E VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

*Art. 53 Legge 142/1990 come recepito dall'articolo 1, comma 1, lett.i)
della L.R. 48/1991 e s.m.i. e art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.*

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa per l'importo complessivo di € € 3.647,80

Parere: si esprime Parere Favorevole

Tabella Accertamenti:

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo	Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Tabella Impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo	Capitolo	Impegno	Anno	Importo
01111.03.72782	1687	2022	3.647,80				

Tabella Liquidazioni

N.ro Liquidazione	Impegno	Anno	Importo	N.ro Liquidazione	Impegno	Anno	Importo

	Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data 21/07/2022	ROSARIA DI MULO / ArubaPEC S.p.A.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

con Deliberazione di Giunta Municipale n. 13 del 25.01.2022 il Sindaco è stato autorizzato a presentare istanza di ammissione al passivo del fallimento di [OMISSIS...] dichiarato dal Tribunale di Catania con Sentenza n. 248/2021 per i crediti vantanti dall'Ente in corso di accertamento, conferendo l'incarico di rappresentanza dell'Ente all'avvocato comunale;

in data 19.02.2022 è stato presentato a mezzo pec ricorso per insinuazione al passivo del predetto fallimento per crediti del Comune conseguenti al mancato pagamento di tributi locali giusta nota prot. n.3973/2022 del Responsabile del IV Settore, di spese legali derivanti da sentenze nonché di oneri concessori ancora dovuti relativi alle CE n. 5153/2016 e n. 5152/2016, rilasciate a seguito della convenzione urbanistica rep. n. 230/2016, come attestati dal Responsabile dell'XI Settore con nota prot. n. 4677 del 24.01.2022.

con pec del 28.02.2022 il Curatore ha trasmesso progetto di stato passivo con il quale proponeva l'ammissione parziale dei crediti del Comune e in particolare la non ammissione dei crediti per tributi locali e per oneri concessori, per questi ultimi dichiarando tra l'altro che con atto di scissione del 18.10.2019 ai rogiti del Notaio dr. Michele Sipione, rep. n. 8982 racc. n. 6045, reg. “***beni immobili di cui alle dette concessioni edilizie nn 5152 e 5153 e i relativi debiti per oneri sono stati trasferiti alla [OMISSIS...], anch'essa fallita giusta sentenza del 12.02.2022***”;

con pec del 09.03.2022 sono state presentate osservazioni per la modifica del progetto di stato passivo e per l'ammissione integrale dei crediti vantati dal Comune;

con nota prot. n. 26337 del 04.05.2022 il Responsabile dell'XI settore ha comunicato l'escussione della polizza fidejussoria stipulata a garanzia degli oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione relativi alla concessione edilizia n. 5153/2016, con l'incasso delle somme dovute a saldo;

con pec del 05.07.2022 il Curatore ai sensi dell'art. 95 LF ha comunicato che in data 28.06.2022 il Giudice Delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo nel quale - in parziale difformità rispetto all'istanza presentata dal Comune - non risulta ammesso il credito di € 549.675,15 per oneri concessori dovuti relativi alla CE n. 5152 del 16.02.2022 e alla convenzione urbanistica rep. n. 230 (per costo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare e costo aree da cedere) oltre al credito di € 2.147,01 per TARES 2013 e TARI 2014- 2015;

con Deliberazione di Giunta Municipale n. 63 del 29.03.2022 il Sindaco è stato autorizzato a presentare istanza di ammissione al passivo del fallimento [OMISSIS...] dichiarata fallita dal Tribunale di Catania con sentenza n. 41/2022 per i crediti vantanti dall'Ente in corso di accertamento conferendo l'incarico di rappresentanza dell'Ente all'avvocato comunale;

in data 05.05.2022 è stato presentato ricorso per insinuazione al passivo del predetto fallimento per crediti del Comune conseguenti al mancato pagamento di tributi locali come attestati dal Responsabile del IV Settore con nota prot. n.16715/2022 nonché degli oneri concessori relativi alle CE n. 5152 del 04.02.2016 e alla convenzione urbanistica prot. n. 230 del 02.02.2016 di cui sopra ammontanti ad € 549.675,15 dovuti in via solidale con [OMISSIS...]

in data 23.05.2022 il Curatore ha trasmesso a mezzo pec progetto di stato passivo con il quale proponeva di non ammettere il suddetto credito di € 549.675,15 avverso il quale in data 01.06.2022 sono state presentate osservazioni per il Comune;

con pec del 29.06.2022 il Curatore ai sensi dell'art. 95 LF ha comunicato che in data 28.06.2022 il Giudice Delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo nel quale in difformità all'istanza presentata dal Comune non risulta ammesso il credito di € 549.675,15 per oneri concessori relativi alla CE n. 5152 del 16.02.2022 e alla convenzione urbanistica rep. n. 230/2016

Visto il verbale della conferenza dei servizi convocata con nota prot. n. 39323 del 28.06.2022 per la disamina delle questioni relative ai fallimenti di cui sopra, nel corso della quale è emersa la necessità di acquisire con urgenza una valutazione di carattere legale delle complesse questioni relative ai fallimenti in oggetto e al rispetto degli obblighi contrattuali previsti nella Convenzione rep. n. 230/2016 e alle eventuali iniziative giudiziarie e stragiudiziali da intraprendere a tutela dell'Ente, nonché la necessità di provvedere ad affidare all'uopo un incarico all'esterno tendo conto di quanto previsto dall'art. 6 del vigente regolamento per il conferimento di legali a professioni esterni dell'ente - ivi compresa la facoltà derogatoria trattandosi di questione di rilevante importanza e complessità, tenuto conto dell'impossibilità rappresentata dall'Avvocato comunale di provvedervi - stante l'attuale gravoso carico di lavoro e l'urgenza determinata dall'imminente scadenza dei termini per proporre opposizione allo stato passivo.

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n° 141 del 29/07/2022 con la quale è stata autorizzata l'acquisizione di un parere legale da parte di un legale esterno in ordine a tutte le molteplici implicazioni giuridiche relative al mancato adempimento della convenzione urbanistica rep. n. 230/2016 al sopravvenuto fallimento di [OMISSIS...] e di [OMISSIS...], e al rigetto delle istanze di ammissione al passivo avanzate dall'Ente nei predetti fallimenti, in ordine alle eventuali iniziative giudiziarie e/o stragiudiziali da intraprendere a tutela dell'Ente anche sotto il profilo urbanistico oltre che creditorio e all'uopo è stato altresì autorizzato il conferimento del predetto incarico in deroga alle modalità di scelta previste dall'art. 6 del regolamento approvato con D.C.S n. 35/2020, avuto riguardo alla peculiarità, complessità delle questioni oggetto di parere oltre che dell'urgenza;

Attesa l'impossibilità per l'Avvocatura comunale di prestare assistenza legale, essendo gravata da un notevole carico di lavoro e stante l'urgenza di provvedere .

Considerato che occorre con urgenza incaricare all'uopo un avvocato del libero foro in possesso della necessaria esperienza e competenza avuto riguardo alla peculiarità e complessità delle predette questioni e all'urgenza determinata dall'imminente scadenza dei termini per proporre opposizione allo stato passivo.

Visto l'art. 6 del Regolamento per il conferimento di incarichi legali ai professionisti esterni all'ente, approvato con D.C.S. n. 35 del 21.12.2020 che prevede la facoltà per Amministrazione di nominare un legale esterno in possesso della necessaria esperienza e competenza, derogando alle modalità di scelta ivi previste, avuto riguardo alla peculiarità e complessità delle questioni oggetto di parere oltre che all'urgenza, di fiducia di questa Amministrazione;

Vista la nota prot. 44385 del 20/07/2022 con la quale è stato trasmessa la mail pec prot. 44349 dall'Avv. Antonio Augusto Bivona, contattato per le vie brevi dall'A.C., con la quale il predetto professionista ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per la stesura del suddetto parere e per la redazione di eventuali atti stragiudiziali per un periodo di anni due dal conferimento dell'incarico, per un compenso professionale pari ad € 2.500,00 oltre spese generali I.V.A. e c.p.a. rapportato ai parametri tabellari stabiliti dal D.M. 55/2014 ridotti del 50% c.d. minimi e con una ulteriore riduzione del 34%;

Ritenuto pertanto di dovere conferire l'incarico di che trattasi all'Avv. Antonio Augusto Bivona, in possesso della necessaria esperienza e competenza per come si evince dal curriculum trasmesso con pec del 20.07.2022;

Visto lo schema di contratto per prestazioni legali allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che all'uopo si rende necessario impegnare la somma di € 3.647,80 importo comprensivo di spese generali, Iva e cassa avvocati, come per legge.

Considerato altresì che per l'impegno in oggetto non necessita acquisire la preventiva documentazione antimafia ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 159/2011 non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 67 del suddetto codice, trattandosi di un incarico di natura professionale;

Accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente l'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del patto di stabilità interno, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, lett. a), punto 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ed ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che i dati relativi al presente atto risultano soggetti agli obblighi di pubblicità di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Dato atto altresì che non sussistono a carico del Responsabile competente all'espressione del parere tecnico sulla presente proposta né a carico del Responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma della L.R. 7/2019, del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo;

Richiamata la determinazione del Sindaco n. 7 del 31/01/2022, con la quale è stato conferito il vigente incarico di posizione organizzativa del 2° Settore Funzionale "Affari Legali e Contenzioso" con relativa attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Ritenuto che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrative con riferimento al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visto l'O.R.EE.LL.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto di:

- affidare all'Avv. Antonio Augusto Bivona del foro di Catania l'incarico di redigere con urgenza un parere legale in ordine a tutte le molteplici implicazioni giuridiche relative al mancato adempimento della convenzione urbanistica rep. n. 230/2016 al sopravvenuto fallimento di [OMISSIS...] e di [OMISSIS...], e al rigetto delle istanze di ammissione al passivo avanzate dall'Ente nei predetti fallimenti, in ordine alle eventuali iniziative giudiziarie e/o stragiudiziali da intraprendere a tutela dell'Ente anche sotto il profilo urbanistico oltre che creditorio. L'incarico deve intendersi comprensivo anche della redazione di qualsivoglia atto stragiudiziale di carattere giuridico che dovesse essere necessario adottare da parte del Comune per un periodo di anni due;
- dare atto che il compenso per il predetto incarico ammonta ad € 3.647,80, importo comprensivo di spese generali, IVA e cassa avvocati, come da preventivo allegato alla istanza trasmessa con mail Prot. 44349/2022;
- dare atto altresì che l'incarico sarà disciplinato da convenzione scritta alla cui sottoscrizione rimane subordinata, come da schema tipo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- imputare la somma di € 3.647,80 al capitolo 72782 cod. 01.11.1.3 "Spese per prestazioni professionali di difesa" – Bilancio 2022, nel rispetto dell'art. 163, 5° comma del D.to L.vo 267/2000 trattandosi di spesa urgente e necessaria al fine di evitare ulteriori danni per l'Ente;

Dare atto inoltre che:

- è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente l'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del patto

di stabilità interno, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, lett. a), punto 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ed ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Settore "Affari Economico-Finanziari" ai fini dei controlli e riscontri contabili e fiscali e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.to Lgs.vo n. 267/2000;

- i dati relativi al presente atto sono soggetti agli obblighi di pubblicità di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

- il presente atto è stato redatto nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy con le linee guida n. 243/2014 sugli atti destinati alla pubblicazione.

- il processo logico-giuridico, preordinato, in sede istruttoria, alla formazione dell'atto, ha tenuto conto del rispetto delle misure previste dal PTPCT 2022/2024 ai fini del controllo interno.

- non sussistono a carico del Responsabile competente all'espressione del parere tecnico sulla presente proposta né a carico del Responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma della L.R. 7/2019, del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo;

Si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa con riferimento al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Misterbianco lì 21/07/2022

Responsabile del 2° Settore Funzionale
OLLA' ADELE MARIA / InfoCamere S.C.p.A.

Le firme in formato digitale, sono state apposte sui documenti informatici relativi al presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).

La presente determinazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Misterbianco, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i. (C.A.D.)